

TAVOLO DI CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE
INTESA
TRA
GIUNTA REGIONALE,
ANCI TOSCANA, UPI TOSCANA E UNCEM TOSCANA
PER L'ATTUAZIONE DEL "PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE"

PREMESSO CHE

L'esperienza dello scorso anno ha visto la Regione Toscana avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 7-quater del D.L. n. 5 del 10.02.2009, convertito con L. n. 33 del 9.04.2009, di cedere, a favore degli Enti Locali, una quota del proprio obiettivo programmatico relativo al Patto di stabilità interno 2009, per un importo di 100 milioni di Euro.

Il 6 aprile 2009 fra la Giunta Regionale, Anci Toscana, Upi Toscana e Uncem Toscana è stata raggiunta l'intesa per l'attuazione del coordinamento della finanza e del sistema tributario regionale e locale, la quale al punto 7 definisce l'individuazione dei contenuti di un Patto di stabilità territoriale toscano come uno degli obiettivi generali posti dall'intesa stessa. L'obiettivo condiviso è quello di ottimizzare l'utilizzo delle capacità finanziarie degli Enti Locali toscani, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma a vantaggio del complessivo sistema territoriale regionale.

Tale possibilità è riconosciuta a livello nazionale sia dall'art. 77-ter, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, che ha previsto la possibilità per le regioni di adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato, che dall'articolo 17, comma 1, lettera c) della Legge 5 maggio 2009, n. 42, laddove viene ripreso il concetto espresso dall'art. 77-ter del decreto legge 112.

In conformità al punto 7 della suddetta intesa, il tavolo tecnico misto Regione-Enti Locali sul coordinamento del sistema tributario regionale e locale ha predisposto un'ipotesi di attuazione di Patto di stabilità territoriale, anche allo scopo di individuare un assetto sulla base del quale addvenire con il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla definizione dei necessari accordi attuativi.

Conseguentemente all'accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere adottata dalla Regione Toscana una specifica disciplina legislativa, le cui linee fondamentali sono riportate nello schema di articolato allegato alla presente intesa.

Giunta regionale,
ANCI Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana

CONCORDANO

di dare attuazione, a far data dall'anno 2010, al Patto di Stabilità Territoriale, da realizzarsi conformemente agli obiettivi, al sistema degli incentivi e delle sanzioni, e alle procedure di monitoraggio, come stabiliti nello schema di articolato allegato alla presente intesa.

Firenze, 22 marzo 2010

Giunta regionale

Luigi De Bubbis

Anci Toscana

Zurlo

Upi Toscana

Giuseppe

Uncem Toscana

Giuseppe

Allegato
Schema di Articolato

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente intesa disciplina il patto di stabilità regionale, per gli Enti Locali Toscani a decorrere dall'anno 2010, in applicazione degli articoli:
 - 77 ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112),
 - 7 quater, comma 7, della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5),
 - 8 bis della Legge regionale 18/02/2005 n. 31,
 - 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42 .

Art. 2.

(Enti destinatari)

1. Le disposizioni della presente intesa si applicano a tutti gli Enti Locali soggetti al Patto di stabilità ai sensi della normativa vigente.
2. Le Province ed i Comuni commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente intesa dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
3. Le disposizioni della presente intesa si applicano anche agli Enti Locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del d. lgs. 267/2000.

Art. 3.

(Obiettivi)

1. Gli obiettivi dei singoli Enti, definiti ai sensi della vigente normativa statale, sono comunicati alla Regione Toscana. L'obiettivo aggregato del comparto Enti Locali Toscani di cui all'art. 2 è quello risultante dalla somma degli obiettivi dei singoli Enti, e lo stesso è comunicato dalla Regione Toscana al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria dello stato ai sensi dell'art. 77 ter comma 11 della legge 133/2008.
2. Al fine di garantire contestualmente il pieno utilizzo della capacità finanziaria degli Enti Locali toscani ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi dei singoli Enti, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 5, della l. 133/2008, possono essere modificati, nel limite di cui al comma 1, nel corso dell'esercizio finanziario, su richiesta degli enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 10 novembre di ciascun anno, sentite Anci, Upi Toscana e Uncem Toscana.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono presentate tramite il sistema certificato di gestione e validazione informatica della Regione Toscana entro il termine massimo del 20 ottobre di ciascun anno, secondo le specifiche fissate con successivo regolamento attuativo. Non sono autorizzate le richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di spesa corrente.
4. Qualora in corso di esercizio si evidenzino la sussistenza di condizioni tali da pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo aggregato, la Regione promuove un'intesa finalizzata alla

rimodulazione dei singoli obiettivi. Le rimodulazioni sono acquisite con le modalità di cui al comma 3 e adottate con la deliberazione di cui al comma 2.

- 
5. La Regione provvede a comunicare gli obiettivi rideterminati ai sensi del presente articolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
 6. Le Province ed i Comuni adeguano conseguentemente la propria gestione finanziaria e contabile ai nuovi obiettivi rideterminati, tramite il sistema certificato di gestione e validazione informatica della Regione Toscana.
 7. La Regione garantisce comunque il rispetto dell'obiettivo aggregato del comparto degli Enti Locali toscani, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 77 ter, comma 11, della legge 133/2008. Al fine di ottimizzare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale, la Regione, qualora la normativa statale lo consenta, può effettuare interventi compensativi, a valere sul proprio bilancio.
 8. Il regolamento di cui al comma 3, è emanato dalla Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge attuativa della presente intesa.

Art. 4.

(Incentivi e sanzioni)

- 
1. Agli Enti Locali il cui obiettivo è modificato in senso peggiorativo, ai sensi dell'articolo 3, è riconosciuta, per l'anno successivo, un'erogazione premiale, commisurata alla quota di patto ceduta, a valere anche sulle entrate derivanti dall'azione di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi regionali di cui alla legge regionale n. 77 del 23/12/2009, secondo parametri definiti con il regolamento attuativo di cui al comma 3 dell'articolo 3.
 2. Agli Enti Locali il cui obiettivo è modificato in senso peggiorativo, ai sensi dell'articolo 3, è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo agli anni successivi, una modifica migliorativa del loro obiettivo, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.
 3. Agli Enti Locali di cui al comma precedente, la Regione può riconoscere un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.
 4. La Regione può altresì individuare ulteriori strumenti per incentivare la cessione di spazi finanziari a valere sugli obiettivi degli Enti Locali stessi.
 5. Agli Enti il cui obiettivo è modificato in senso migliorativo, ai sensi dell'articolo 3, la Regione richiede, per gli anni successivi, una modifica peggiorativa del loro obiettivo, fermo restando per ciascun anno l'obiettivo complessivo a livello regionale.
 6. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli Enti Locali toscani soggetti al Patto di stabilità interno, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ai sensi dell'articolo 77 ter, comma 11, della legge 133/2008, sia rispettato, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale. La Regione imporrà, agli Enti che non abbiano rispettato gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 3, il rientro dallo sfioramento secondo un profilo temporale definito. Con il regolamento attuativo di cui all'articolo 3, comma 3, sarà disposta la disciplina di dettaglio del sistema sanzionatorio, che è improntato a criteri di gradualità. È fatta salva l'erogazione delle premialità previste dalla normativa statale.
 7. Nel caso in cui l'obiettivo aggregato del comparto degli Enti Locali toscani soggetti al Patto di stabilità interno non sia rispettato, si applica integralmente la disciplina sanzionatoria statale agli Enti Locali che non hanno rispettato i singoli obiettivi di cui all'art. 3 comma 1 o, se rideterminati, come comunicati ai sensi dell'art. 3 comma 5. Sono
- 

fatti salvi gli eventuali interventi regionali compensativi, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7.

Art. 5.

(Monitoraggio)

1. Le Province ed i Comuni soggetti al Patto di stabilità interno di cui all'art. 2 informano la Regione Toscana, entro il 15 luglio, per il periodo riferito ai primi sei mesi dell'anno, ed entro il 15 ottobre, per il periodo riferito ai primi nove mesi dello stesso esercizio, in merito alla situazione rispetto ai singoli obiettivi, secondo termini, modalità e contenuti individuati nel regolamento di cui all'art. 3. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le modalità con cui la Regione Toscana può richiedere ulteriori comunicazioni, nonché quelle con le quali ciascun Ente Locale trasmette, entro il 31 marzo, il proprio saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito nell'esercizio precedente.
2. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione, da parte dei soggetti detentori, alla Regione Toscana, ad Anci Toscana, Upi Toscana e Uncem Toscana.
3. Lo scambio di informazioni tra Regione Toscana e Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati inerenti il Patto di stabilità territoriale, è regolato tramite accordo tra le parti.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della definizione del sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, le richieste e le comunicazioni previste nel medesimo articolo saranno effettuate con modalità idonee disciplinate dal regolamento attuativo.
2. Le richieste di cui al comma precedente dovranno pervenire alla Regione entro il termine massimo del 31/07/2010.

